



Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"

86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489- email: cbpm070004@istruzione.it -
cbpm070004@pec.istruzione.it sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it

Codice Fiscale 80002060707

Ai Docenti

Ai Collaboratori Scolastici

Ai Genitori e/o tutori

Sito Web

p.c.: al DSGA dell'Istituto
Omicomprensivo di TRIVENTO

OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

In seguito all'avvio dell'anno scolastico e della mia esperienza presso l'istituto omnicomprensivo "N. Scarano" riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Il tema della vigilanza è molto dibattuto in questi giorni alla luce della recente sentenza n. 21593/2017 della Corte di Cassazione che ha stabilito che la scuola, come il Comune, sono ugualmente responsabili per eventuali **incidenti che possano capitare agli alunni al di fuori dell'edificio scolastico**, perché **gli insegnanti hanno l'obbligo sia di assicurarsi che i bambini siano saliti sul bus sia di aspettare i genitori se in ritardo**. In particolare la Suprema corte ha ribadito che sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico <<**di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola degli alunni, compresi quelli delle scuole medie, demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino**>>.

A memento di quanto sopra ribadito dalla Corte sottolineo che l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. La responsabilità per **culpa in vigilando** deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell'evento;
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
3. dimostra di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Si sottolinea inoltre che **l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente o il collaboratore scolastico deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza** (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172; Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980. V'invito pertanto ad attenervi alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento d'Istituto e a quelle di seguito riportate nonché a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.



Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"

86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489- email: cbpm070004@istruzione.it -
cbpm070004@pec.istruzione.it sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it

Codice Fiscale 80002060707

INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. I docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico (in cui rientrano tutte le attività didattiche, lo spostamento dalle classi, i trasferimenti interni o esterni per la palestra e i laboratori, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio, compreso l'intervallo, lo svolgimento delle assemblee di classe e d'istituto (per gli studenti del Liceo), ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, nonché le uscite didattiche e i viaggi di istruzione). Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e deve essere svolto con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Si riportano alcune misure che tutti i docenti devono seguire: - per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi; - gli alunni che manifestano particolari forme di vivacità non vanno lasciati soli nei corridoi: accertarsi sempre della presenza del collaboratore al piano; - segnalare le situazioni ostative all'esercizio della vigilanza durante il cambio dell'ora, o in qualsiasi altre circostanza; - in caso di progetti curricolari che richiedono interventi esterni, garantire sempre anche la vigilanza dell'insegnante di classe; - la preparazione del materiale didattico va fatta in orario extrascolastico; - predisporre le situazioni organizzative che consentono il controllo della classe; - predisporre misure organizzative particolarmente rigide per l'ingresso, l'uscita, l'utilizzo della palestra, la ricreazione; disciplinare in maniera rigorosa l'utilizzo dei servizi sanitari da parte degli alunni; i ragazzi particolarmente vivaci e non affidabili, vanno lasciati uscire solo dopo essersi accertati della presenza del collaboratore; - accertarsi sempre che i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi; - fare particolare attenzione alle finestre aperte; - qualora ne ricorrano le condizioni, si consiglia di far depositare gli zaini nel perimetro dell'aula per evitare cadute accidentali e per avere libere le vie di fuga; - disporre i banchi e i suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità; - coloro che dovessero soffrire di crisi epilettiche vanno collocati in posti in prima fila, lontano da spigoli. I docenti devono comunicare tempestivamente in Segreteria la loro assenza, ove sia possibile già nei giorni precedenti, ma in ogni caso prima dell'orario di ingresso degli alunni, per dar modo al Dirigente o ai Coordinatori di Plesso di disporre le necessarie coperture.

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra i doveri del personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede gli obblighi di vigilanza del personale ATA. I collaboratori scolastici devono svolgere mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. I collaboratori devono assicurare l'apertura della sede centrale e dei plessi almeno mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni e la chiusura al termine di tutte le attività; sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato per iscritto o, in casi eccezionali e solo per il personale che opera nei plessi, telefonicamente. I collaboratori scolastici devono: - vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni, sia nelle pertinenze esterne della scuola che al suo interno; - assicurare la vigilanza durante il servizio pre-scuola, dall'apertura del cancello all'arrivo degli studenti nelle classi; - assicurare la vigilanza sugli alunni eccezionalmente autorizzati dal D.S ad entrare nei locali della scuola prima della normale apertura (ad esempio nei casi di cattive condizioni atmosferiche); - consentire l'accesso alle scale per piccoli gruppi e controllare che gli alunni non corrano e non si spingano, segnalando eventuali comportamenti scorretti; - garantire sempre l'attenta vigilanza dei corridoi, dei servizi igienici, delle scale (anche di sicurezza), dei cortili della scuola, disponendosi in maniera tale da garantire la sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante l'ingresso, l'uscita, gli intervalli, negli



Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"

86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489- email: cbpm070004@istruzione.it -
cbpm070004@pec.istruzione.it sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it

Codice Fiscale 80002060707

spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali, ricorrendo ai colleghi nel caso di temporanea assenza dovuta a motivi di servizio; - essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o al Coordinatore di Plesso l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo del docente dalla classe; - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; - accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente; - impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni; - accertarsi che all'uscita della scuola non sostino alunni all'interno dell'edificio e nei cortili esterni. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. La vigilanza degli alunni da parte di tutti, nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle pertinenze scolastiche deve essere sempre espletata in forma attiva, prevenendo situazioni dovute alla presenza di materiali tendenzialmente pericolosi (arredi, sassi, ecc.) finestre aperte, sedie in prossimità delle finestre. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno: - rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni; - controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; - controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora; - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza; - segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, al coordinatore di plesso, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede, in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi/sezioni e dell'ordine di scuola. Considerata la diffusione del servizio su più plessi e più comuni che rende difficile una attenta azione di vigilanza anche per l'esiguo numero di Collaboratori Scolastici, è necessario fare opera di sensibilizzazione agli alunni e ai genitori sul rispetto degli orari, in particolare evitando di recarsi a scuola con eccessivo anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni. I docenti sono invitati a collaborare, prima dell'inizio delle lezioni, nella vigilanza dell'atrio e dei corridoi. I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore di plesso o in segreteria eventuali propri ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe. Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno la classe ordinatamente all'uscita, evitando affollamenti. I genitori, o di chi ne fa le veci, degli alunni che si trovano nella necessità di uscite anticipate e/o di entrate posticipate, dovranno farne richiesta, tramite compilazione del modulo prestampato. I familiari degli alunni sono invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura responsabilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità. Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

All'entrata gli alunni della Scuola dell'Infanzia devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti. Gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto; in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità; gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo



Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"

86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489- email: cbpm070004@istruzione.it -
cbpm070004@pec.istruzione.it sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it

Codice Fiscale 80002060707

affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il ritardo nel ritiro dell'alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico. Gli alunni che utilizzano lo scuolabus saranno sorvegliati dal collaboratore scolastico, che vigilerà all'arrivo e all'uscita.

Scuola Secondaria di I grado

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli richiedono l'ingresso e l'uscita autonoma dell'alunno con apposita dichiarazione scritta; in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. Gli alunni che utilizzano lo scuolabus saranno sorvegliati dal collaboratore scolastico, che vigilerà all'arrivo e all'uscita. Gli alunni devono trovarsi all'ingresso della scuola al suono della campana; a tale segnale, devono recarsi nell'atrio dove li attendono i docenti. I collaboratori scolastici devono sorvegliare il piazzale di ingresso, le scale esterne e l'atrio dell'edificio scolastico disponendosi in modo da tenere sotto controllo l'intero percorso degli alunni, che devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso il docente che li accompagnerà alla propria aula. Ai genitori non è consentito l'accesso alle aule, al fine di permettere il regolare svolgimento delle lezioni; ogni richiesta e comunicazione va effettuata tramite i collaboratori scolastici. I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

Scuola Secondaria di II grado

Gli studenti devono trovarsi all'ingresso della scuola al suono della campana; a tale segnale, devono recarsi in classe ordinatamente. I docenti attendono gli alunni in classe. I collaboratori scolastici devono sorvegliare l'ingresso dell'edificio scolastico disponendosi in modo da tenere sotto controllo l'intero percorso dei discenti, che devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula. Ai genitori non è consentito l'accesso alle aule, al fine di permettere il regolare svolgimento delle lezioni; ogni richiesta e comunicazione va effettuata tramite i collaboratori scolastici. I docenti in servizio all'ultima ora coadiuvati dai collaboratori scolastici vigileranno sull'uscita degli studenti.

SCUOLABUS

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di: - verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano



Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"

86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489- email: cbpm070004@istruzione.it -
cbpm070004@pec.istruzione.it sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it

Codice Fiscale 80002060707

in modo ordinato; - prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. **Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.** Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili. I collaboratori scolastici verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente i coordinatori di plesso o la dirigenza.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerando la fascia di età degli alunni, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: - la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; - devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di un collaboratore scolastico. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Si raccomanda ai docenti che operano in contemporaneità nelle singole classi, compresi i docenti di sostegno, di collaborare attivamente per evitare che le scolaresche restino incustodite. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Nel caso di eventuale ritardo o di assenza del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione o nell'ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell'assenza di alcuni insegnanti e ad altre situazioni simili, la responsabilità della vigilanza sugli alunni è dei collaboratori scolastici e dei docenti comunque presenti nell'area in cui si trovano gli alunni, a prescindere dalla classe che questi frequentano. Tutto il personale presente a scuola, anche se non in servizio, è tenuto, in ogni caso, a garantire la vigilanza sugli alunni sia nei corridoi sia all'interno delle classi e in qualsiasi altro



Istituto Omnicomprensivo "N. Scarano"

86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489- email: cbpm070004@istruzione.it -
cbpm070004@pec.istruzione.itsito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it

Codice Fiscale 80002060707

ambiente scolastico interno ed esterno, assicurando la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla copertura delle stesse.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in viaggio d'istruzione o in uscita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (*culpa in educando*). I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Spetta ai docenti di Educazione Fisica (o di Scienze motorie e Sportive) accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi sportivi (interni o esterni) e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore SGA. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, il docente accompagna la classe all'uscita della scuola. In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie: - se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso; - se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo; - se il gioco non era di per sé pericoloso; - se non sono state violate le regole del gioco.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente impedibili nelle azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'assistente ad personam assegnato dal comune o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico.

MISURE COMUNI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Al fine di prevenire ogni forma di infortunio, si richiama l'attenzione delle SS.LL su tutti i rischi specifici a cui sono esposti nell'espletamento delle loro mansioni e al rispetto alle norme di prevenzione. Ricordo che i rischi derivanti dalle strutture, dagli ambienti, dagli impianti e dalle attrezzature sono descritti con precisione e con l'indicazione del livello di pericolosità nel documento di valutazione dei rischi, che tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, sono obbligati a conoscere.

Procedure da eseguire in caso di infortunio



Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano”

86029 Trivento (CB)- Via Acquasantianni, s.n.c.

Telefono 0874/873470 - Fax 0874/873489– email: cbpm070004@istruzione.it -
cbpm070004@pec.istruzione.it sito web: www.istitutomnicomprensivotrivento.gov.it

Codice Fiscale 80002060707

In caso di infortunio, è fatto obbligo prestare il primo soccorso all'infortunato, anche ricorrendo al personale interno specificamente formato. Nel caso in cui l'infortunio appaia di una certa gravità, è necessario far intervenire, con ogni possibile urgenza, il 118. In ogni caso, anche di lieve infortunio, deve essere tempestivamente avvisato il genitore. Superata la fase di pronto intervento nei confronti dell'infortunato, la gestione della pratica di infortunio comporta per il Dirigente Scolastico molteplici implicazioni e l'espletamento di molteplici pratiche amministrative, tra le quali l'obbligo di denuncia all'INAIL. E', quindi, indispensabile che in caso di infortunio, anche lieve, il personale preposto alla vigilanza ne dia immediata notizia al Dirigente Scolastico. E' obbligatorio, inoltre, redigere relazione scritta descrittiva delle modalità dell'infortunio.

VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore. Si raccomanda a tutto il personale docente e non docente di collaborare nelle individuazione di eventuali elementi di pericolosità e di segnalare immediatamente eventuali situazioni in cui l'incolumità dei minori e di tutti gli utenti del servizio sia a rischio.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Paolo Marra*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93